REGOLAMENTO (CEE) N. 3329/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti nel settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime del controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immesse in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

considerando che il regime di controllo dei quantitativi immessi in consumo in Spagna concerne solamente gli oli o i semi destinati alla produzione di olio; che è pertanto giustificato non applicare alcun limite alle importazioni, di semi e frutti oleosi non solo tal quali, ma anche sotto forma di farina, destinati ad un'utilizzazione diversa dalla triturazione ai fini dell'estrazione di olio;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2324/86 [3], prevede la costituzione di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di importazione dei prodotti ai quali non è applicato alcun limite alle importazioni;

considerando che, date le caratteristiche peculiari di tali prodotti, l'importo della suddetta cauzione può essere ridotto, senza peraltro compromettere il regime di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 1183/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

   « 3. Tuttavia, alle importazioni di prodotti della sottovoce 12.01 B e della voce 12.02 della tariffa doganale comune destinate a finalità diverse dall'estrazione dell'olio non si applica alcuna limitazione.

   La Spagna adotta le misure necessarie per garantire che i prodotti in questione siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».

2. Nell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma la cifra di « 200 » è sostituita da « 50 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
[3] GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 20.